



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

SULL'OBBLIGO DI NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO NELLE «NANO-S.R.L.»

Claudio Frigeni

24 Settembre 2020



- ▶ Le modifiche all'art. 2477 c.c. introdotte dall'originaria versione dell'art. 379 CCI
- ▶ L'innalzamento dei parametri dimensionali di riferimento per l'obbligo di nomina dell'organo di controllo (c.d. Decreto Sblocca-Cantieri)
- ▶ L'originaria decorrenza dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo in relazione ai nuovi parametri al 19.12.2019
- ▶ Il rinvio della decorrenza dell'obbligo alla data di approvazione del bilancio 2019 (c.d. Decreto «Mille-proroghe»)
- ▶ Il rinvio della decorrenza alla data di approvazione del bilancio 2021 (c.d. Decreto «Rilancio»)



I problemi applicativi derivanti dal rinvio

- ▶ I rinvii operati dal legislatore sono intervenuti successivamente all'entrata in vigore dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo per superamento dei parametri
- ▶ Società che non avevano provveduto alla nomina dell'organo di controllo possono rinviare tale adempimento avvalendosi del rinvio del termine dilatorio contenuto nell'art. 379 CCI
- ▶ Società che avevano provveduto alla nomina dell'organo di controllo (sindaco/revisore) nel periodo di temporanea vigenza dell'obbligo?
- ▶ I soggetti nominati sono ancora in carica? Si può ipotizzare di «far cessare» i soggetti nominati?



- ▶ La cessazione anticipata dalla carica di revisore legale trova espresso regolamentazione nella normativa di riferimento la quale mira a tutelare la stabilità della nomina e la continuità della revisione (d.lgs. 39/2010 – D.M. 261/2012)
- ▶ Revoca per giusta causa (art. 13 d.lgs. 39/2010, artt. 3,4,8,10 D.M. 261/2012)
 - La giusta causa prevista dall’art. 3, lett. i) del D.M. 261/2012 e le conseguenze dell’assenza di giusta causa in assenza di nomina di nuovo revisore (prorogatio?). Divieto di rinnovo e obbligo di comunicazione al MEF
- ▶ Risoluzione consensuale (art. 13 d.lgs. 39/2010, artt. 7, 10 D.M. 261/2012)
 - La risoluzione consensuale deve essere accompagnata da nomina di nuovo revisore, in mancanza resta obbligato il precedente per sei mesi. Obbligo di comunicazione al MEF
- ▶ Dimissioni (art. 13 d.lgs. 39/2010, artt. 5, 8, 10 D.M. 261/2012)
 - La tassatività delle ipotesi di dimissioni e la non diretta riconducibilità della fattispecie in discussione a una delle ipotesi previste. Divieto di rinnovo e obbligo comunicazione al MEF



- ▶ Le divergenze interpretative in merito all’applicabilità di tali previsioni alla fattispecie in esame e la conseguente situazione di incertezza
- ▶ Indicazioni Registro imprese Milano (relativo al rinvio derivante dal c.d. “Mille-proroghe”)
 - No differimento data nomina, no dimissioni, si revoca per giusta causa, si risoluzione consensuale
- ▶ Documento di Ricerca Assirevi n. 234 (relativo al rinvio derivante dal c.d. “Mille-proroghe”) – sottoposto a revisione
 - Si dimissioni, si revoca per giusta causa, si risoluzione consensuale
- ▶ Documento di Ricerca CNDEC del 10 settembre 2020 (relativo al rinvio del c.d. Rilancio”) – ritirato e sottoposto a revisione
 - No dimissioni, no revoca per giusta causa, risoluzione consensuale solo se non pregiudica continuità di revisione



Sulla possibilità di far cessare sindaco unico/collegio sindacale

- ▶ La cessazione anticipata dalla carica del sindaco unico/collegio sindacale regolata nella disciplina della s.p.a. e trova integrale applicazione anche alla s.r.l. e mira a tutelare la stabilità della nomina in via particolarmente rafforzata
- ▶ Revoca per giusta causa sottoposta ad approvazione del Tribunale per poter produrre effetto (art. 2400, comma 2, c.c.)
- ▶ Rinuncia (dimissioni) (art. 2401 c.c.)
- ▶ Non sembra prospettabile revoca per giusta causa stando all'interpretazione fin qui data dalla giurisprudenza (violazione obblighi di carica), fermo restando che resta in ogni caso subordinata all'approvazione del Tribunale.
- ▶ La rinuncia alla carica da parte di un sindaco non è vincolata a presupposti specifici, resta aperto il tema della *prorogatio* in caso di mancata sostituzione dei componenti dell'organo da parte dell'assemblea (interpretazione giurisprudenziale)



- ▶ Anche le s.r.l. non obbligate ad avere organo di controllo sono comunque tenute già oggi al rispetto dell'art. 2086 c.c. in quanto in vigore per tutte le imprese collettive o societarie
- ▶ Più precisamente, ai sensi dell'art. 2475 c.c. vigente l'amministratore di s.r.l. è sempre tenuto a dotare la società di un adeguato assetto amministrativo, organizzativo, contabile ai fini della tempestiva rilevazione della crisi e della verifica della continuità aziendale ed è tenuto ad adottare le misure idonee a superarla
- ▶ Il mancato rispetto di tali obblighi pertanto, a prescindere dalla presenza di un organo di controllo interno integra una violazione rilevante
 - come grave irregolarità ai sensi dell'art. 2409 c.c. (v. Trib. Milano 18.10.2019)
 - quale fondamento di una responsabilità civile per danni